

AUTORITÀ DI BACINO DI RILIEVO REGIONALE CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

PIANO DI BACINO STRALCIO SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO

(ai sensi dell'art.1, comma 1, del D.L. 180/1998 convertito in L. 267/1998)

NORMATIVA DI PIANO

CIRCOLARE ESPLICATIVA n° 1/2008

(approvata con D.C.P. n° 53 del 31/07/2008)

Oggetto: Circolare esplicativa in merito a richieste di Parere ai sensi della Normativa del Piano di bacino stralcio sul rischio idrogeologico (PAI).

1. PREMESSA

La presente circolare sostituisce integralmente le precedenti “Circolare esplicativa n° 1”, approvata con D.C.P. n° 47 del 25/11/2003 ed aggiornata con D.C.P. n° 17 del 29/03/2004, e “Circolare esplicativa n° 2”, approvata con D.C.P. n° 47 del 25/11/2003.

La presente circolare dettaglia l'attività della Provincia in merito al rilascio dei pareri della Normativa del Piano di bacino stralcio sul rischio idrogeologico (PAI). di cui agli artt. 7- 8- 9- 10-14- 15- 16- 23- 25 ed allegato 4.

La documentazione degli atti di Piano è consultabile e scaricabile sul sito internet della Provincia di Savona (www.provincia.savona.it) e depositata presso il Settore Difesa del Suolo e Tutela Ambientale.

Le richieste di parere dovranno pervenire alla Provincia di Savona - Settore Difesa del Suolo e Tutela Ambientale - ed essere corredate dalla opportuna documentazione tecnica esplicitata nella presente informativa, in duplice copia cartacea e copia digitale.

La Provincia di Savona - Settore Difesa del Suolo e Tutela Ambientale - evaderà il parere di competenza entro 60 giorni e trasmetterà al comune competente per territorio copia del parere e relativi elaborati tecnici vistati.

Gli aggiornamenti e/o modifiche al Piano di Bacino previsti dalla normativa, dopo il parere del Comitato Tecnico Provinciale, saranno oggetto di approvazione ai sensi della L.R. 18/2009 art 97 c. 15.

2. ASPETTI URBANISTICI

In forza degli indirizzi interpretativi regionali si sottolinea come la Normativa di Piano di Bacino stralcio sul il rischio idrogeologico, pur facendo riferimento alle definizioni degli interventi edilizi così come previsti dalla normativa edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, per quanto concerne il regime dei titoli abilitativi deve sempre essere interpretata nel senso che ogni intervento non deve aumentare le condizioni di rischio attuale e deve essere volto ad una maggior tutela della pubblica e

privata incolumità. Pertanto, tale criterio sostanziale è inderogabile per la soluzione di ogni dubbio interpretativo, a prescindere dalla ammissibilità o meno del singolo intervento edilizio in forza delle qualificazioni tipologiche urbanistiche.

Sotto tale profilo si rinviengono negli indirizzi regionali puntuali chiarimenti in ordine ai concetti di “manufatti anche non qualificabili come volumi edilizi e sistemazioni che comportano la permanenza o la sosta di persone” “all’aumento del carico insediativo” alla “definizione di tessuto urbano consolidato o da completare”.

3. DOCUMENTAZIONE MINIMA DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI PARERE

Qualora fosse necessario ai fini dell’espletamento dell’istruttoria, la Provincia si riserva di richiedere ulteriore documentazione oltre quella minima.

Resta inteso che in caso di varianti significative che modifichino il progetto già oggetto di Parere dovrà essere attivata nuovamente la procedura per nuovo Parere in merito alla variante.

Art. 7 Portata di piena di progetto

- comma 1

Eventuali modifiche delle portate di piena di progetto dovranno essere redatte ai sensi della D.G.R. 257 del 04/04/2008 “Linee guida per la verifica e l’eventuale aggiornamento delle portate di massima piena e la determinazione dei relativi idrogrammi di piena nell’ambito di studi idrologici di dettaglio nella pianificazione di bacino regionale . Presa d’atto.”

Le domande di deroga ai valori di portata della piena di progetto dovranno essere supportate dalla valutazione degli scenari di pericolosità residua (D.G.R. 16/2007).

Art. 7 Portata di piena di progetto (deroga al valore duecentennale)

- comma 2

A corredo dello studio idraulico dovrà essere prodotta una relazione dettagliata sullo stato dei luoghi a giustificazione dell’impossibilità tecnica a realizzare l’opera dimensionata sulla portata duecentennale.

Art. 8 Distanza dai corsi d’acqua

Si vedano le indicazioni riportate per l’Art.15, di seguito descritto nel caso relativo alla nuova perimetrazione delle fasce di inondabilità.

Nel caso in cui occorra fare riferimento al piede arginale (art. 8 c. 1) la misura della distanza dai corsi d’acqua cui fare riferimento va considerata dal paramento interno dell’argine (lato corso d’acqua).

Art. 9 Nuove tombature e coperture ove ammesse

A corredo dello studio idraulico dovrà essere prodotta una relazione dettagliata sullo stato dei luoghi a giustificazione tecnica dell’intervento completa di dichiarazione ai sensi c. 1 circa la sussistenza delle situazioni di pericolo e la necessità di garantire la tutela della pubblica incolumità e la tutela igienico - sanitaria.

La verifica idraulica deve essere svolta in riferimento alle portate con tempi di ritorno 200 anni; per interventi ricadenti in tratti d’alveo indagati (art. 15 c. 2) dovrà essere integrata con la valutazione degli scenari di pericolosità residua (D.G.R. 16/2007).

La progettazione dell’opera deve prevedere i dispositivi tecnici descritti all’Allegato 4 della Normativa del Piano di Bacino. Tali indirizzi si applicano al reticolo idrografico principale come definito all’art. 6 e ai corsi d’acqua iscritti nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Savona ma sono comunque un riferimento pratico cui attenersi per una corretta realizzazione delle opere.

Se l'intervento interessa tratti di alveo indagati, poiché modifica l'assetto idraulico del corso d'acqua dovrà essere effettuato uno studio di verifica idraulica che individui il nuovo quadro della pericolosità idraulica.

Art. 10 Adeguamento opere in concessione

La gradualità per l'adeguamento dell'opera deve essere giustificata in relazione tecnica.

A corredo dello studio idraulico, nel caso di adeguamento graduale dell'opera, dovrà essere prodotta una relazione dettagliata a giustificazione tecnica di detto intervento, supportata dalla valutazione degli scenari di pericolosità residua (D.G.R. 16/2007).

Se l'intervento interessa tratti di alveo indagati, poiché l'intervento modifica l'assetto idraulico del corso d'acqua dovrà essere effettuato uno studio di verifica idraulica che individui il nuovo quadro della pericolosità idraulica.

Art. 15 Fasce di inondabilità

- comma 2 lettera b
- comma 2 lettera c
- comma 3 lettera a
- comma 7
- comma 8
- comma 9
- comma 10

Domanda alla Provincia di Savona - Settore Difesa del Suolo e Tutela Ambientale - contenente :

1. Generalità anagrafiche e domicilio del richiedente e del soggetto al quale inoltrare le comunicazioni.
2. Oggetto dell'intervento, Comune con indicazione della località e dei mappali interessati.
3. Nome del bacino all'interno del quale ricade l'intervento e indicazione del corso d'acqua su cui è realizzato.
4. Riferimento del numero di C.T.R. scala 10.000 in cui ricade l'intervento ed ubicazione in coordinate *UTM ED50 Gauss-Boaga / WGS84*.

Certificazioni ove necessario in relazione al tipo di richiesta.

5. Certificazione del Comune o del progettista in cui sia dichiarata la collocazione dell'intervento all'interno o all'esterno del perimetro dei centri urbani ovvero all'interno o all'esterno del tessuto urbano consolidato ai sensi della D.G.R. 359/2007
6. Certificazione del Comune e del progettista in cui sia dichiarato che il progetto preveda l'assunzione delle azioni e delle misure di protezione civile di cui al Piano di bacino e ai piani comunali di protezione civile (solo per art.15 c.2 lett. b, art.15 c.2 lett. c, art.15 c.3 lett. a, art.15 c.10).
7. Certificazione dell'Ente dell'indifferibilità e dell'urgenza dell'opera (solo per art.15 c.10).

Allegati Tecnici

8. Progetto definitivo delle opere idrauliche quando previste.
9. Relazione tecnico - illustrativa che espliciti le modalità esecutive delle opere e degli interventi e descriva le eventuali opere provvisoriale e le modalità di accesso all'alveo.
10. Relazione tecnica che descriva dettagliatamente l'intervento e la sua compatibilità con la Normativa di Piano di Bacino, che dovrà altresì contenere la documentazione fotografica e tutti gli estratti cartografici di inquadramento (ubicazione dell'intervento su C.T.R. e sulle carte del PAI).
11. Schema progettuale degli accorgimenti tecnico-costruttivi atti ad assicurare la tutela della pubblica incolumità e il non aumento del rischio qualora richiesto dalla Normativa di Piano di Bacino (solo per art.15 c.2 lett. b, art.15 c.2 lett. c, art.15 c.3 lett. a, art.15 c.10).
12. Rilievo topografico dell'asta fluviale e del suo intorno significativo, con individuazione delle eventuali opere idrauliche presenti. Il rilievo deve essere agganciato ai capisaldi della Provincia

qualora disponibili. Planimetria e sezioni trasversali quotate in scala adeguata (D.G.R. 299/2003).

13. Studio idraulico redatto secondo le indicazioni dell'allegato 3 alla normativa di Piano di bacino. Su base di motivate richieste possono essere accettate verifiche idrauliche redatte in moto uniforme solo per opere a minima interferenza e/o in situazioni topografiche di alvei fortemente incassati.
14. Studio idraulico finalizzato alla individuazione delle aree a minor pericolosità sulla base della determinazione di classi di tiranti idrici e velocità che si vengono a determinare con l'esonazione della portata duecentennale nel tratto di corso d'acqua in oggetto qualora richiesto dalla Normativa di Piano di Bacino (solo per art.15 c.2 lett. c, art.15 c.3 lett. a, art.15 c.10).

Allegati Cartografici

In tutti i casi in cui si richieda una nuova perimetrazione o una riperimetrazione delle fasce di inondabilità o si producano modifiche all'attuale quadro di inondabilità a seguito della realizzazione di opere sarà necessario allegare tutti gli estratti della cartografia vigente e di quella modificata.

Art. 16 Aree a diversa suscettività al dissesto

- comma 3 lettera b
- comma 4
- comma 5
- comma 6
- comma 8
- comma 12
- comma 13

In relazione alla peculiarità dei PAI della Provincia di Savona, che distinguono le Aree Pg3 in "a" e "b" si evidenzia che il regime di pareri provinciali è soggetto alla disciplina che segue:

- Area Pg3a (Art. 16, c. 3, lett. b)
Il parere è previsto solo per interventi di viabilità, servizi tecnologici, aree a verde attrezzato.
- Area Pg3b (Art. 16, c. 4)
Il parere è previsto solo per gli interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia (così come definita all'art. 3, c. 1 lett. d, del D.P.R. 380/2001), come si deduce dalla lettura del combinato disposto degli articoli 5 c. 1 ed art. 16 comma 14.

Domanda alla Provincia di Savona - Settore Difesa del Suolo e Tutela Ambientale - contenente :

1. Generalità anagrafiche e domicilio del richiedente e del soggetto al quale inoltrare le comunicazioni.
2. Oggetto dell'intervento, Comune con indicazione della località e dei mappali interessati.
3. Nome del bacino all'interno del quale ricade l'intervento.
4. Riferimento del numero di C.T.R. scala 10.000 in cui ricade l'intervento ed ubicazione in coordinate *UTM ED50 Gauss-Boaga / WGS84*.

Certificazioni ove necessario in relazione al tipo di richiesta.

5. Certificazione del Comune o del progettista in cui sia dichiarata la collocazione dell'intervento all'interno o all'esterno del perimetro dei centri urbani ovvero all'interno o all'esterno del tessuto urbano consolidato ai sensi della D.G.R. 359/2007
6. Certificazione del Comune e del progettista in cui sia dichiarato che il progetto preveda l'assunzione delle azioni e delle misure di protezione civile di cui al Piano di bacino e ai piani comunali di protezione civile.

Allegati Tecnici

7. Relazione tecnico - illustrativa che espliciti le modalità esecutive delle opere e degli interventi e descriva le eventuali opere provvisoriale.
8. Relazione tecnica che descriva dettagliatamente l'intervento e la sua compatibilità con la Normativa di Piano di Bacino, dovrà altresì contenere la documentazione fotografica e tutti gli

estratti cartografici di inquadramento (ubicazione dell'intervento su C.T.R. e sulle carte del PAI).

9. Schema progettuale degli accorgimenti tecnico-costruttivi atti ad assicurare la tutela della pubblica incolumità e il non aumento del rischio qualora richiesto dalla Normativa di Piano di Bacino (solo per art.16 c.3 lett. b, art.16 c.6 lett. c).
10. Relazione geologica, che verifichi la fattibilità dell'intervento e le eventuali modifiche prodotte dalle opere in progetto a carico della suscettività al dissesto rappresentata sulla cartografia del Piano di Bacino e dettagli le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e geotecniche dell'area di intervento, contenente la certificazione di compatibilità delle indagini effettuate con le norme geologico-tecniche previste dallo strumento urbanistico comunale vigente e la certificazione di non interferenza delle opere a progetto con le condizioni di stabilità (suscettività al dissesto) dell'area circostante l'intervento.
11. Relazione geologica finalizzata all'analisi degli elementi che portano alla definizione della classe di suscettività al dissesto dei versanti applicando il metodo utilizzato per il calcolo della stessa per la realizzazione del Piano di Bacino (solo per art 16 commi 12 e 13).
12. Progetto definitivo delle eventuali opere di contenimento, opere speciali e opere di drenaggio di acque sotterranee.
13. Progetto definitivo delle opere di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi (solo per art. 16 c.12).

Allegati Cartografici

In tutti i casi in cui si richieda una nuova perimetrazione o una riperimetrazione delle aree a suscettività al dissesto o si producano modifiche all'attuale quadro degli interventi a seguito della realizzazione di opere sarà necessario allegare tutti gli estratti della cartografia vigente e di quella modificata.

Art. 25 Condoni edilizi – Pareri ex art.32, L.47/85

- comma 1

Per gli interventi specificati all'art.25 la richiesta di parere dovrà essere integrata sulla base della seguente documentazione:

- documentazione amministrativa di domanda di condono,
- relazione e tavole di progetto dell'intervento.

Sulla base della verifica di compatibilità con la Normativa del Piano di Bacino la Provincia provvederà a richiedere la documentazione eventualmente necessaria ai fini del parere.